



COMUNICATO UFFICIALE N. 110 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 104/A della F.I.G.C., inerente disposizioni riguardanti le competizioni della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di emanare la disciplina delle competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale per la stagione sportiva 2020/2021;
- ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;
- visto l'art. 24 dello Statuto;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di emanare le disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale per la stagione 2020/2021.

Le date di svolgimento delle competizioni, l'organico delle stesse e le formule di svolgimento saranno oggetto di un successivo comunicato.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

TITOLO I)

COMPETIZIONI DI CALCIO SPERIMENTALE S.S. 2020/2021

1. VARIAZIONI E RINVIO GARE

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni e/o degli orari previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata, documentata e sottoscritta dalle due società da inoltrare alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo e/o il posticipo del giorno e/o dell'orario di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia la Divisione con decisione inappellabile. In caso di concessione della variazione o del rinvio della gara, la società richiedente sarà obbligata al rimborso degli oneri già sostenuti dalla Divisione per lo svolgimento dell'attività sportiva quali, a titolo meramente esemplificativo, affitto campo e/o impianto sportivo, spese arbitrali eventualmente sostenute e spese di ambulanza eventualmente sostenute.

Le società possono richiedere lo spostamento di una gara qualora questa ricada nel periodo di convocazione di un proprio calciatore per una delle squadre nazionali riconosciute dal CIP, purché non soggetto a squalifica od inibizione. Le società interessate devono avanzare tale richiesta almeno cinque giorni prima della data prevista in calendario per la disputa dell'incontro.

La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale concede lo spostamento, a suo insindacabile giudizio, nel solo caso in cui sia possibile trovare valide date alternative, senza influire sul regolare svolgimento del Campionato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

2. CAMPO DI GIOCO

Il campo di gioco nel quale le società disputano le gare delle competizioni è quello indicato per la stagione sportiva 2020/2021 dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

In caso di comprovata e documentata indisponibilità di tale impianto durante la stagione sportiva, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di spostamento delle gare presso un diverso campo di gioco.

Le decisioni della Divisione in materia di individuazione dei campi da gioco sono inappellabili.

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante, dotato di un idoneo sistema di drenaggio e conforme alle norme di legge vigenti; può essere in erba naturale (100% erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in manto erboso artificiale (100% erba artificiale). La superficie deve essere di colore verde con linee bianche e deve avere, al lordo delle linee di segnatura, dimensioni non inferiori a mt.60 x 40 mt.

In casi eccezionali, le misure possono essere ridotte o aumentate del 10% di scarto rispetto alla dimensione prevista.

Nell'ulteriore eventualità in cui le singole realtà regionali non dispongano di impianti sportivi i cui campi di gioco rispettino le misure sopra indicate, o comunque non sia possibile individuare impianti sportivi i cui campi di gioco rispettino dette misure, la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale potrà indicare, a suo insindacabile giudizio, altri impianti sportivi ubicati nella Regione interessata, ferme le ulteriori disposizioni di cui al presente comunicato.

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale simile, avere sezione circolare o ellittica e non costituire pericolo per l'incolumità dei calciatori.

In particolare:

- la larghezza interna ai pali deve essere non inferiore a mt 5 e non superiore a mt 6.
- la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di mt 2, con una tolleranza pari al 10% per eccesso o per difetto;
- i pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e profondità, che non deve eccedere i 12 cm;
- dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee a non arrecare danno al gioco;
- tutti gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori e devono essere saldamente fissate al suolo.
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori e devono essere saldamente fissate al suolo.

Panchine

Le due panchine per tecnici e giocatori di riserva devono essere:

- preferibilmente coperte;
- posizionate in corrispondenza della linea laterale.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine non devono essere pericolosi per gli occupanti e, in particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

Non è fatto obbligo la presenza dell'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori, ma, qualora fosse presente, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiata attorno alla panchina.

Pannelli pubblicitari

I pannelli pubblicitari, ove presenti, devono essere conformi alle seguenti indicazioni:

- la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori;
- i pannelli devono avere un'altezza massima di m. 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti;
- i tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere conformi alle vigenti norme in materia.

Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere dotati di un numero di vani sufficiente, idonei e rispondenti alle norme igienico-sanitarie, con servizi separati (docce e wc) per squadre e ufficiali di gara. Tutti i suddetti locali devono avere dotazioni commisurate al numero di utenti cui sono destinati. Le porte degli spogliatoi devono essere munite di adeguate serrature di sicurezza.

Infermeria per giocatori e arbitri

Deve essere allestita una infermeria annessa all'area degli spogliatoi, igienicamente idonea, ad uso esclusivo delle squadre e degli arbitri.

Locale Antidoping

Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.

Il locale deve comprendere, possibilmente, una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.

La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.

3. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria come di seguito riportato:

- Prima rinuncia € 50,00;
- Seconda rinuncia € 100,00

4. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI e/o DEI CALCIATORI

Ogni società deve indicare nell'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara ed in copia alla società sfidante, un numero massimo di 15 calciatori, 7 dei quali calciatori titolari e i rimanenti designati calciatori di riserva.

Le distinte di gara andranno compilate esclusivamente attraverso l'uso del programma gestionale di tesseramento della Divisione.

È fatto espresso di divieto apportare modifiche a penna all'elenco nominativo.

Possono partecipare alle competizioni della Divisione solo ed esclusivamente i calciatori e le calciatrici in possesso di idoneità sportiva agonistica in corso di validità espletata ai sensi del D.M. del 04.03.1993 CIP.

Possono partecipare alle competizioni della Divisione le calciatrici ed i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto:

- il 12° anno di età nelle categorie di 2° e 3° livello;
- il 16° anno di età nelle categorie di 1° livello.

È consentita la partecipazione di un solo calciatore/calciatrice per squadra di età inferiore a quelle indicate nel capoverso che precede, a condizione che lo/a stesso/a sia autorizzato/a dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e sia in possesso di una attestazione del medico sociale o altro sanitario del raggiungimento della maturità psico-fisica per la partecipazione alle competizioni della Divisione.

Nel corso delle gare è consentito un numero illimitato di sostituzioni di calciatori per ciascuna squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

5. ASSISTENZA MEDICA

È fatto obbligo in occasione delle gare di avere in prossimità del campo di gioco un'ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso ed un medico a bordo (ambulanza medicalizzata).

In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla/alle gara/e.

Qualora, in casi eccezionali, la gara venga disputata in luogo differente da quello indicato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, ovvero vi sia la possibilità di individuare una società ospitante la competizione, la stessa dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, recante la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 20/07/2013 ed a quanto previsto nel presente articolo in merito di assistenza medica durante lo svolgimento di una o più competizioni.

La violazione dell'obbligo di assistenza medica e/o dotazione di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita deve essere segnalata dall'arbitro nel rapporto di gara ai fini

della irrogazione di sanzioni disciplinari, fermo restando l'obbligo di non dare inizio alla gara di cui al capoverso che precede.

6. UFFICIALI DI GARA

Per le competizioni della Divisione, l'A.I.A. provvederà alle designazioni dei direttori di gara utilizzando arbitri a disposizione dei C.R.A.

7. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

A) ULTERIORI DISPOSIZIONI GENERALI

1. EQUIPAGGIAMENTO DI GIOCO

Ogni società deve disporre di una prima divisa da gioco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria. Nel caso di confondibilità dei colori delle squadre in gara, la società ospitante deve provvedere a sostituire la divisa (o parte di essa) della propria squadra o indossare un elemento di distinzione inconfondibile (pettorine). Si definisce società ospitante la prima squadra identificata a calendario gara.

I colori delle divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere chiaramente diversi da quelli indossati dagli altri calciatori della squadra.

Nel caso in cui, infine, la divisa del portiere della squadra ospitante sia confondibile con la divisa della squadra ospitata, sarà il portiere della squadra definita ospitante a dover effettuare il cambio della divisa.

In ogni caso, spetta esclusivamente all'arbitro la decisione finale sull'eventuale confondibilità dei colori delle due squadre in campo. In tal caso, l'arbitro può richiedere anche alla squadra ospitante di indossare materiale utile alla chiara distinzione tra le due squadre sfidanti.

Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.

2. UTILIZZO DISPOSITIVI EPTS E IMPIANTI COCLEARI

Le società della Divisione sono autorizzate all'utilizzo di dispositivi EPTS in occasione delle competizioni organizzate dalla Divisione.

All'arbitro spetterà la determinazione della non pericolosità di tali dispositivi nell'utilizzo in gara.

È proibito accedere al terreno di gioco con impianti cocleari esterni e non innestati, al fine di preservare la sicurezza in caso di urto importante del calciatore stesso. È fatto obbligo al giocatore con innesto interno di impianto cocleare l'utilizzo del casco protettivo di tipologia consentita dai regolamenti FIGC.

3. MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento dovrà essere inoltrata alla Segreteria Generale per il tramite della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

4. PALLONE UFFICIALE

In occasione di tutte le gare ufficiali organizzate dalla Divisione è fatto obbligo alle società di utilizzare esclusivamente il pallone ufficiale indicato dalla Divisione. Nei casi eccezionali di spostamento gare, la società ospitante o prima nominata deve mettere a disposizione almeno 5 palloni per la disputa della gara.

È fatto obbligo l'utilizzo del pallone di misura 5 per ogni gara ufficiale.

È fatto obbligo alle società partecipanti alle gare di provvedere autonomamente al reperimento di eventuali palloni di riscaldamento pre-gara.

5. SGOMBERO DELLA NEVE

Nei casi eccezionali di disputa della gara in luogo differente da quello disposto dalla Divisione, la società indicata come ospitante o prima nominata si farà carico dello sgombero della neve caduta sui campi di gioco fino a 24 ore prima dell'inizio della gara.